

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2007, n. 0330/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Iniziative finanziabili
Art. 4	Valutazione
Art. 5	Commissione valutatrice
Art. 6	Concessione e rendicontazione del contributo
Art. 7	Cumulabilità dei contributi
Art. 8	Rinvio
Art. 9	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi volti a promuovere e sostenere programmi e politiche di pari opportunità su proposta della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
(*Beneficiari*)

1. All'attuazione degli interventi si provvede mediante la concessione di contributi a Enti locali singoli o associati di cui all'articolo 3, comma 9 della legge regionale 23/1990.

Art. 3
(*Iniziative finanziabili*)

1. Sono finanziabili i progetti volti a:
- a) l'espansione dell'accesso al lavoro e dei percorsi di carriera;

- b) l'incremento delle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione delle donne.

2. I criteri e le modalità degli interventi di contribuzione di cui al comma 1 sono disciplinati da specifico bando, il quale prevede:

- a) oggetto dell'intervento;
- b) beneficiari;
- c) progetti ammissibili;
- d) misura del contributo che non può essere superiore al 90% del costo complessivo del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi);
- e) spese ammissibili che, indicate per macrovoci, devono riguardare:
 - 1) risorse umane;
 - 2) approvvigionamenti di materiali;
 - 3) fornitura di servizi;
- f) piano economico;
- g) cause di esclusione;
- h) criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione della graduatoria;
- i) termini e modalità di presentazione della domanda;
- l) termini e modalità di rendicontazione.

Art. 4 (Valutazione)

1. Fatte salve le indicazioni più puntuali contenute nei singoli bandi, la valutazione dei progetti, ai fini della contribuzione, verterà sui seguenti criteri:

- a) pertinenza;
- b) originalità e carattere innovativo;
- c) efficacia;
- d) complessità e completezza;
- e) fattibilità;
- f) progettualità integrata con la collaborazione fra più Enti locali.

2. L'esito della valutazione è approvato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità ed è proposto al competente Servizio pari opportunità, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 23/1990.

Art. 5 (Commissione valutatrice)

1. La commissione valutatrice è composta dai componenti del gruppo di lavoro "Azioni positive e progetti", di cui al Regolamento di funzionamento interno della Commissione Regionale Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/1990.

2. Un dipendente del Servizio pari opportunità svolge compiti di Segretario.

Art. 6

(Concessione e rendicontazione del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi con decreto del Direttore del Servizio pari opportunità.

2. È obbligo del beneficiario di presentare, entro il termine stabilito dal decreto di concessione, la rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Cumulabilità dei contributi)

1. È ammessa la cumulabilità dei contributi di cui all'articolo 3 con altri contributi regionali per lo stesso progetto, se promossi o realizzati in collaborazione con altre Direzioni centrali regionali, sempre nel limite massimo contribuibile di cui all'articolo 3, comma 2, lett. d).

Art. 8

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.